

Nota n. 20 del 16/12/2021

Attuazione degli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea “in materia di attenuazione del rischio di credito per gli enti che applicano il metodo basato sui rating interni (IRB) con stime interne della perdita in caso di default (LGD)” (EBA/GL/2020/05)

La Banca d’Italia ha dichiarato all’Autorità bancaria europea (*European Banking Authority*, EBA) l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti dell’EBA “in materia di attenuazione del rischio di credito per gli enti che applicano il metodo basato sui rating interni (IRB) con stime interne della perdita in caso di default (LGD)” (EBA/GL/2020/05).

Gli Orientamenti si applicano in relazione al metodo IRB di cui alla Parte Tre, Titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e in particolare agli enti autorizzati a utilizzare stime interne della perdita in caso di default (LGD) ai sensi dell’articolo 143 di tale regolamento.

Gli Orientamenti chiariscono alcuni aspetti generali delle disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 sulle tecniche di attenuazione del rischio di credito; inoltre specificano i requisiti di ammissibilità e le modalità per riconoscere gli effetti di alcune garanzie reali e delle garanzie personali nel calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito per gli intermediari autorizzati all’utilizzo delle stime interne della LGD.

La presente nota della Banca d’Italia dà attuazione agli Orientamenti dell’EBA, che assumono valore di orientamenti di vigilanza secondo quanto illustrato nella [Comunicazione sulle modalità attraverso le quali la Banca d’Italia si conforma agli Orientamenti e alle Raccomandazioni delle Autorità europee di vigilanza](#).

Gli Orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022 alle banche meno significative e alle SIM di classe 1 *minus*, come definite all’articolo 1, comma 2, del regolamento (UE) 2033/2019, o per le quali la Banca d’Italia abbia esercitato i poteri di cui all’articolo 5 della direttiva (UE) 2034/2019. Essi compiono ogni sforzo per conformarvisi, anche secondo quanto disposto dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità bancaria europea.